

COMUNE DI CALDIERO

REGOLAMENTO DELL'ALBO DELLE ASSOCIAZIONI, DELLE CONCESSIONI DI BENEFICI FINAN- ZIARI E DEI VANTAGGI ECONOMICI AD ENTI, GRUPPI ED ASSOCIAZIONI

Approvato con deliberazione
del Consiglio Comunale n. 34 del 07/07/2003
esecutiva in data 28/07/2003

Modificato con deliberazione
del Consiglio Comunale n. 33 del 05/05/2014
esecutiva in data

Indice

Titolo I – FINALITA’ E DIFFUSIONE	
Art. 1 – Finalità generali	pag. 3
Titolo II – ALBO DELLE ASSOCIAZIONI, DEGLI ENTI E DELLE ISTITUZIONI	
Art. 2 – Pubblica Diffusione	pag. 3
Art. 3 – Sezioni dell’Albo	pag. 4
Art. 4 – Iscrizioni all’Albo	pag. 4
Art. 5 – Cancellazione e Aggiornamento dell’Albo	pag. 5
Art. 6 – Diniego di iscrizione	pag. 5
Titolo III – CONCESSIONE DI BENEFICI FINANZIARI E VANTAGGI ECONOMICI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI	
Capo I – PRINCIPI, CRITERI E DESTINATARI	
Art. 7 - Finalità degli interventi	pag. 6
Art. 8 - Definizione degli interventi economici	pag. 6
Art. 9 – Destinatari	pag. 7
Capo II – ISTRUTTORIA	
Art. 10 – Tipologia dei contributi	pag. 8
Art. 11 – Istruttoria delle domande	pag. 8
Art. 12 - Contributo straordinario per specifiche manifestazioni ed iniziative	pag. 8
Art. 13 – Patrocini	pag. 9
Art. 14 – Collaborazioni	pag. 9
Art. 15 – Convenzioni	pag. 9
Art. 15 Bis – Concessione in uso di impianti sportivi	pag. 10
Art. 16– Utilizzo di immobili, strutture e beni	pag. 10
Art. 17 – Doveri dell’assegnatario	pag. 10
Titolo IV – DISPOSIZIONI FINALI	
Art. 18 – Norme finali e transitorie	pag. 11
Art. 19 – Entrata in vigore del presente regolamento Norme finali e transitorie	pag. 11

TITOLO I – FINALITA' E DIFFUSIONE

Art. 1- Finalità generali

E' istituito l'albo delle associazioni, degli enti e delle istituzioni al fine di riconoscere, valorizzare e favorire libere forme associative e l'azione di enti e istituzioni pubbliche o private che operino, senza finalità di lucro sul territorio di Caldiero nel rispetto reciproco di autonomia e nella garanzia dei diritti attribuibili alle stesse dalle leggi nazionali, regionali e dallo Statuto Comunale.

L'iscrizione all'albo comporta il riconoscimento da parte del comune delle caratteristiche di interesse sociale e comunale dell'associazione, dell'ente o dell'istituzione e il valore della stessa ai fini della promozione, della partecipazione alla vita sociale e culturale del paese.

L'albo costituisce inoltre un registro ufficiale di associazioni, enti e ed istituzioni che consente di concludere con il comune accordi per una migliore e coordinata gestione dei servizi presenti sul territorio, di stabilire collaborazioni occasionali e continuative.

L'iscrizione all'albo è condizione indispensabile per l'ammissibilità alla richiesta di contributi annuali.

Il presente regolamento disciplina la concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi e benefici economici di qualunque natura ad enti ed associazioni pubbliche e private, e viene effettuata dal comune nell'esercizio della propria autonomia secondo le modalità, le procedure ed i criteri stabiliti dal presente regolamento per dare attuazione all'articolo 12 della legge 7 agosto 1990 numero 241, agli artt. 3 e 4 del DPR 361 10 febbraio 2000, all'art. 113 - bis del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali, allo Statuto Comunale e successive modificazioni assicurando equità, imparzialità e trasparenza all'azione amministrativa, realizzando il miglior impiego delle risorse per il conseguimento di attività sociali e culturali per promuovere lo sviluppo della comunità.

Rientrano nelle materie oggetto di disciplina i contributi economici, le sovvenzioni, gli ausili finanziari e la concessione gratuita o a prezzo ridotto di beni mobili, immobili, servizi comunali, la concessione di patrocinii, le collaborazioni e le convenzioni.

Questo regolamento disciplina altresì i criteri e i requisiti per l'iscrizione all'albo delle associazioni, in conformità a quanto previsto dallo Statuto Comunale

Art. 2 – Pubblica diffusione

Il comune assicura la più diffusa conoscenza del presente regolamento, delle associazioni iscritte all'albo, e dei benefici di natura economica e finanziaria, nonché l'uso di beni mobili e immobili concessi dal comune.

Ogni cittadino o soggetto comunque interessato può consultare il Regolamento e gli atti suddetti presso il Settore Affari Generali del Comune o all'albo pretorio e chiederne copia, previo pagamento dei soli costi di stampa.

TITOLO II – ALBO DELLE ASSOCIAZIONI, DEGLI ENTI E DELLE ISTITUZIONI

Art. 3 – Sezioni dell'albo

L'albo delle associazioni è suddiviso nelle seguenti sezioni:

- associazioni di impegno civile, tutela e promozione dei diritti umani
- associazioni socioassistenziali
- associazioni formative ed educative
- associazioni culturali
- associazioni di valorizzazione e tutela dell'ambiente
- associazioni sportive
- associazione ricreative
- associazioni di promozione dell'economia locale
- associazioni di valorizzazione e conservazione dei beni artistici e storici
- associazioni di carattere vario

Art. 4 – Iscrizioni all'albo

Le associazioni che intendono iscriversi all'albo possono indirizzare al Sindaco domanda in carta semplice entro il 31 marzo di ogni anno indicando il tipo di attività svolta e allegando i seguenti documenti:

- copia dello statuto o atto costitutivo dell'associazione, ente o istituzione dal quale risulti che l'associazione non opera per fini di lucro, che persegua finalità sociali e di pubblico interesse, che sia costituita e operi da almeno 1 anno sul territorio comunale;
- nominativo del rappresentante legale o referente e indirizzo della sede sociale;
- relazione sulle proprie attività dalla quale risulti che le stesse siano effettivamente iniziate da almeno 1 anno, con l'indicazione delle caratteristiche dell'associazione, dei fini che si propone e la sezione dell'albo alla quale si vuole iscrivere;
- elenco degli iscritti dal quale risulti che almeno la maggioranza di questi siano residenti nel comune di Caldiero;
- copia, se posseduta, del decreto di autorizzazione o di iscrizione al registro regionale del volontariato oppure di affiliazione ad organismi quali CONI o federazioni sportive o altri organismi similari;
- copia del codice fiscale o partita IVA dell'ente o associazione se richiesta in base alla normativa vigente;
- intestazione e numero di conto corrente bancario o postale e sede di riferimento ovvero indicazione della persona regolarmente abilitata per conto dell'ente,
- dichiarazione se ONLUS esente da ritenuta fiscale;
- eventuale ulteriore materiale informativo sull'attività, dell'ente o associazione;

La sede dell'associazione dev'essere nel territorio comunale.

Il mantenimento dell'iscrizione all'Albo è subordinato alla presentazione all'Amministrazione Comunale, entro il 31 marzo di ciascun anno, del bilancio di previsione dell'anno in corso e del conto consuntivo dell'anno precedente.

Art. 5 – Cancellazione e aggiornamento dell'Albo

La cancellazione dall'albo avviene con motivato provvedimento della Giunta Comunale allorquando vengano a mancare per qualsiasi ragione, gli elementi necessari per l'iscrizione e quando si verificano fatti di indegnità, quando non vengano presentati entro il 31 marzo di ogni anno il bilancio di previsione e il conto consuntivo.

Entro il 31 maggio di ciascun anno la Giunta Comunale provvede all'aggiornamento dell'Albo delle Associazioni con le nuove iscrizioni e la cancellazione di quelle che risultino non più esistenti, sulla base della comunicazione del rappresentante legale o quando le stesse non rispondano ai requisiti previsti dal presente regolamento.

Art. 6 – Diniego di iscrizione

Il diniego di iscrizione può essere disposto con motivato provvedimento della Giunta Comunale qualora:

- non sussistano in capo all'associazione richiedente i requisiti previsti dal presente regolamento;
- l'attività dell'associazione sia contraria alla Costituzione, alla Legge, allo Statuto Comunale;
- siano prodotti documenti falsi o incongruenti;
- non vi sia trasparenza sull'attività e gli atti dell'associazione;
- per indegnità.

TITOLO III - CONCESSIONE DI BENEFICI FINANZIARI E VANTAGGI ECONOMICI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI

Capo I – Principi, Criteri e Destinatari

Art. 7 – Finalità degli Interventi

Il Comune può intervenire con la concessione di contributi, sovvenzioni, benefici economici e ausili finanziari, nei limiti delle risorse previste in bilancio, a favore di enti ed associazioni pubbliche o private che operino per le finalità di cui all'articolo 1.

L'indicazione delle finalità di cui al precedente comma non preclude al Comune la possibilità di interventi di carattere straordinario quando gli stessi siano motivati da fatti eccezionali e da esigenze di particolare interesse per la comunità e per il settore giovanile o che costituiscano, da parte della stessa, testimonianza di solidarietà per popolazioni colpite da particolari eventi e calamità.

Art. 8 – Definizione degli interventi economici

Si definiscono interventi economici le seguenti concessioni fatte dal Comune:

SOVVENZIONE: è definita sovvenzione l'intervento economico in cui l'Amministrazione Comunale intende farsi carico interamente o parzialmente dell'onere derivante da iniziative che rientrino nelle sue finalità realizzate da enti associazioni ed istituzioni pubbliche o private, che prevedono tali iniziative nello Statuto, atto costitutivo o apposita convenzione.

CONTRIBUTO: è definito contributo l'intervento economico in cui l'Amministrazione Comunale interviene in maniera occasionale o continuativa e in piccola o grande entità, a favore di iniziative per le quali supporta un onere parziale e non complessivo ritenendole valide sotto il profilo di interesse pubblico.

AUSILIO FINANZIARIO: è definito ausilio finanziario l'intervento economico in cui l'Amministrazione Comunale concede ogni possibile altra erogazione che non rientri nelle precedenti formule, in particolare si intendono le erogazioni a favore di associazioni ritenute benemerite, non finalizzate a specifiche iniziative, ma concesse a sostegno dell'attività complessivamente svolta.

VANTAGGIO ECONOMICO: è definito vantaggio economico l'intervento in cui l'Amministrazione Comunale attribuisce benefici economici diversi dalle erogazioni in denaro, riconosciuti a favore dei destinatari mediante esenzione o riduzione di oneri, concessioni in uso di beni mobili e immobili.

Le esenzioni o riduzioni di oneri non possono riferirsi a carichi tributari.

Art. 9 - Destinatari

La concessione di contributi, sovvenzioni, ausili finanziari e benefici economici viene disposta in via prioritaria:

- per associazioni iscritte all'albo di cui al Titolo II;
- per enti pubblici e per attività che gli stessi effettuano a beneficio della popolazione del comune;
- per enti privati, associazioni, fondazioni ed altre istituzioni dotate di personalità giuridica, che, comunque, perseguano finalità inerenti all'art. 1 ed effettuino in via continuativa o ricorrente iniziative a beneficio della popolazione del comune o per la promozione del suo sviluppo.

in via secondaria o carattere di straordinarietà:

- per associazioni non iscritte all'Albo che non abbiano finalità di lucro e che effettuino iniziative o attività di rilevante valore sociale e culturale a vantaggio della popolazione di Caldiero.

I soggetti beneficiari di contributi, sovvenzioni, ausili finanziari e benefici economici sono obbligati a riportare su locandine, depliant e altre forme pubblicitarie lo stemma del Comune di Caldiero previa autorizzazione dell'ente.

Capo II – Istruttoria

Art. 10 - Tipologia dei contributi

I contributi e gli interventi possono essere richiesti:

- per attività annuali ricorrenti di enti e associazioni;
- per manifestazioni, interventi o iniziative;
- per attività svolte con il patrocinio dell'Amministrazione Comunale;
- per iniziative realizzate in collaborazione con l'Amministrazione Comunale

La concessione di contributi, benefici e patrocini di cui alla legge 241/90 e al presente regolamento è competenza esclusiva della Giunta Comunale.

Art. 11 – Istruttoria delle domande di contributo ordinario

Le domande vanno istruite dall'Ufficio Servizi Sociali – Area Affari Generali.

Le domande sono trasmesse alla Giunta che decide in ordine ai soggetti, alle iniziative e al riparto delle somme a seconda dei capitoli di bilancio. Entro 30 giorni dall'adozione del provvedimento verrà data comunicazione dell'avvenuta concessione del contributo.

Le domande di contributo di carattere ordinario e/o annuale dovranno essere presentate entro il 30 ottobre di ciascun anno e corredate da copia del preventivo di spesa e del calendario delle iniziative programmate per l'anno successivo

L'erogazione di contributi finanziari di norma avviene entro il 30 settembre dell'anno di riferimento, salvo eccezioni dovute a specifiche priorità economiche, concernenti l'attività dell'associazione richiedente.

Art. 12 - Contributo straordinario per specifiche manifestazioni ed iniziative

Nei limiti consentiti dal capitolo di bilancio comunale, a seguito di specifica richiesta da parte dei responsabili, l'Amministrazione Comunale, con motivato provvedimento, potrà autorizzare l'erogazione di contributi secondari ed in via straordinaria, per specifiche e qualificate iniziative di carattere socio-assistenziale, umanitario e culturale, poste in essere da gruppi o associazioni riconosciuti, anche non iscritti all'albo, purché operanti nel territorio del Comune di Caldiero. L'erogazione di tali contributi sarà disposta dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione su istanza presentata dai richiedenti ai sensi del presente regolamento almeno 60 giorni prima dell'iniziativa.

Nelle richieste di contributo andranno altresì indicati tutti gli eventuali introiti derivanti da vendita di biglietti, sponsor, altre associazioni e proventi vari, nonché il possesso delle eventuali autorizzazioni amministrative necessarie allo svolgimento dell'iniziativa.

Art. 13 – Patrocini

Il patrocinio di manifestazioni , iniziative e progetti, consiste nel riconoscimento del valore di pubblico interesse delle stesse.

Il patrocinio dev'essere richiesto dal soggetto organizzatore e concesso formalmente dalla Giunta Comunale Può essere non oneroso o accompagnato da un contributo e la richiesta dev'essere fatta almeno 30 giorni prima dell'iniziativa se non oneroso, ovvero 60 giorni se accompagnato da richiesta di contributo ai sensi del presente regolamento.

La richiesta di patrocinio dovrà contenere la descrizione dettagliata dell'iniziativa, delle date, dei luoghi, delle finalità e la presenza di sponsor, di finanziatori o di altri patrocini.

La richiesta va indirizzata al Sindaco su carta semplice.

La Giunta Comunale valuta la richiesta e assume il conseguente provvedimento; la concessione del patrocinio non oneroso può essere accompagnata dalle seguenti facilitazioni: uso a titolo gratuito o a costi agevolati di spazi di proprietà comunale necessari all'iniziativa e relativo utilizzo dei servizi comunali attinenti, facilitazioni previste dalla legge per affissioni o pubblicità.

Il patrocinio viene concesso per singole iniziative e implica la possibilità ai soggetti organizzatori di citarlo in tutte le forme di pubblicità attraverso l'uso dello stemma municipale con la dicitura "Patrocinio del Comune di Caldiero". Le modalità d'uso dello stemma andranno preventivamente concordate con l'Amministrazione Comunale.

Art. 14 – Collaborazioni

Se la richiesta non si configura come contributo ma come istanza di collaborazione e cooperazione con il Comune dovrà essere deliberato un apposito accordo tra le parti dal quale risulti la pari promozione dell'iniziativa tra ente/associazione e Amministrazione Comunale nel quale siano specificati i rispettivi oneri organizzativi, finanziari delle parti con l'assunzione diretta del comune degli oneri di propria competenza. L'accettazione della domanda sarà vagliata secondo i criteri del presente regolamento e comunque con atto discrezionale della giunta comunale.

Art. 15 – Convenzioni

Le attività prestate con modalità continuative e aventi valenza sociale e comunque pubblica o l'uso di beni mobili o immobili di proprietà comunale, dovranno essere regolamentate tra le parti mediante stipula di apposita convenzione salvaguardando l'autonomia secondo quanto previsto nel successivo comma.

La convenzione deve contenere i seguenti elementi essenziali:

- descrizione dell'attività oggetto del rapporto convenzionale e delle relative modalità di svolgimento anche al fine di garantire il raccordo con i programmi del settore;
- l'indicazione delle strutture (beni mobili e immobili), delle attrezzature e dei mezzi impiegati per lo svolgimento delle attività;
- contributi economici, sovvenzioni ed entità degli stessi;
- durata della convenzione.

Le convenzioni saranno approvate con delibera del consiglio comunale.

Art. 15 bis – Concessione in uso di impianti sportivi

Il Comune ai sensi dell'art. 90, comma 25, della Legge 27/12/2002 n. 289, può concedere gratuitamente in uso, mediante apposita convenzione, gli impianti sportivi privi di rilevanza economica con affidamento diretto alle associazioni sportive che operano nel territorio comunale.

La convenzione deve indicare l'interesse pubblico alla concessione in uso e disciplinare i rapporti tra Ente e concessionario.

Le associazioni beneficiarie della concessione in uso devono operare nel territorio comunale e svolgere una significativa attività di promozione dello sport amatoriale o dilettantistico.

Nel caso di gestione degli impianti sportivi che richiedono attività di manutenzione, il Comune può riconoscere un corrispettivo a parziale copertura delle spese.

Il Comune, oltre alla concessione degli impianti, può riconoscere un contributo economico per l'attività di promozione dell'attività fisica e sportiva.

Le convenzioni di cui al presente articolo saranno approvate con delibera del consiglio comunale.

Art. 16 – Utilizzo di immobili, strutture e beni

Laddove non sia specificato da apposita convenzione per la concessione in uso di locali e strutture comunali, l'utilizzo gratuito o agevolato di strutture pubbliche da parte di enti o associazioni senza scopo di lucro, costituisce vantaggio economico a favore dei soggetti utilizzatori e comporta l'onere da parte degli stessi di svolgere attività o servizi in collaborazione con l'Amministrazione Comunale a favore della cittadinanza.

L'uso di beni immobili potrà essere concesso con i criteri e le modalità previsti per l'assegnazione di contributi in relazione alle reali disponibilità ed alle attività programmate dal Comune, o promosse dalle associazioni in collaborazione con l'Ente Locale, dando priorità alle associazioni che svolgono attività gratuita.

L'uso dei beni suddetti è disposto su istanza dei soggetti interessati, i quali dovranno produrre documentata relazione:

- sull'attività da svolgere;
- sull'uso specifico del bene richiesto;
- documentazione di cui all'art 4;
- copia dello statuto.

La domanda va indirizzata al Sindaco in carta semplice

La Giunta Comunale delibera sui criteri di cui all'art 7, in quanto applicabili.

L'uso può essere consentito a titolo gratuito previa sottoscrizione di apposito atto che garantisca il corretto utilizzo del bene e specifichi la durata della concessione e l'eventuale utilizzo da parte di altre associazioni.

Art. 17 – Doveri dell'assegnatario

L'assegnatario è tenuto ad utilizzare il bene secondo la modalità prevista dalla convenzione o apposito atto di concessione, a restituirlo alla scadenza stabilita senza necessità di preventivo atto di disdetta.

La mancata corresponsione del canone pattuito o l'uso improprio del bene e l'utilizzo per finalità diverse da quelle previste al momento della concessione, dà luogo alla decadenza della convenzione o dell'accordo stabilito.

L'occupazione senza titolo formale di beni mobili e immobili preclude ogni possibilità di accordo per continuare a svolgere le attività con il conseguente obbligo di immediato sgombero dei locali occupati. I responsabili saranno perseguiti a norma di Legge.

TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 18 - Norme Finali e Transitorie

Le associazioni risultanti iscritte nel precedente Albo saranno iscritte d'ufficio entro 3 mesi, fatte salve diverse comunicazioni da parte dei responsabili delle medesime.

Ad ogni associazione, iscritta all'albo, sarà comunicata la data di entrata in vigore del nuovo regolamento e sarà messa disposizione copia del presente regolamento presso l'Ufficio Segreteria del Comune di Caldiero. L'osservanza delle procedure, dei criteri, e delle modalità stabilite dal presente regolamento costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni di finanziamenti e benefici economici da parte del Comune.

Nell'applicazione dei criteri e delle modalità di concessione di contributi economici, il presente Regolamento si conforma a quanto stabilito nelle disposizioni di legge nazionali e regionali.

Art. 19 – Entrata in vigore del presente regolamento

Il presente regolamento abroga il precedente ed entra in vigore dopo l'approvazione del consiglio comunale nei tempi stabiliti dalla Legge.

IL PRESENTE REGOLAMENTO E' STATO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 34 DEL 07/07/2003, ESECUTIVA IN DATA 28/07/2003, DECORSI I TERMINI DALLA PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO.

IN DATA 29/07/2003 E' STATO RIPUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO DEL COMUNE DI CALDIERO PER 15 GIORNI CONSECUTIVI.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Leuzzi Dott.Dante

DIVENUTO ESECUTIVO IL 14.08.2003

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Leuzzi Dott.Dante

IL PRESENTE REGOLAMENTO E' STATO MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 33 DEL 05/08/2014, ESECUTIVA AI SENSI DI LEGGE IN DATA 21/08/2014.